

STATUTO DELLA SOCIETA'
S.R.L.

Art 1 - Denominazione

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata:
S.R.L.

Art 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel territorio del Comune di .

L'indirizzo esatto verrà indicato nella dichiarazione da presentarsi al Registro Imprese, ex art. 111 ter disposizioni attuazione Cod. Civ.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede legale nell'ambito del Comune indicato. Spetta ai soci la facoltà di trasferire la sede in altro Comune.

Art 3 - Oggetto

La Società si propone di esercitare la seguente attività economica principale:

Generalmente, la Società potrà svolgere tutte le seguenti attività:

Per il raggiungimento dell'oggetto la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune (con esclusione di ogni attività riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.LGS. n. 385 dell'1 settembre 1993);
- acquisire partecipazioni di Società, Imprese, Aziende ed Enti di ogni tipo, sia in Italia che all'estero, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- partecipare quale associante o associato ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali;
- prestare per obbligazioni della Società o di terzi garanzie reali e/o personali nei confronti di terzi in genere e di Istituti di Credito;
- assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri in quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla Legge tempo per tempo vigente in materia (in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.LGS. 1.9.1993 n. 385). E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. Il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Art - 4 Durata

determinata

La durata della Società è fissata dalla costituzione fino al:

- 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

indeterminata

La Società è costituita a tempo indeterminato.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso, con preavviso di centottanta giorni da esercitarsi mediante invio di comunicazione, trasmessa all'indirizzo della sede sociale con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art 5 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote.

I versamenti sulle quote vengono richiesti ai soci dall'Organo Amministrativo della Società nei termini e nei modi che questo riterrà più convenienti. In caso di mancato o ritardato versamento nei termini fissati, si applica il disposto dell'art. 2466 Cod. Civ.

Art 6 - Aumento del capitale

6.1 Il Capitale potrà essere aumentato:

- a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura);
- a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili iscritti in bilancio).

La decisione di aumentare il Capitale può essere presa dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, oppure dall'organo amministrativo, se a tanto facoltizzato ai sensi dell'art. 2481 del Cod. Civ.

6.2 La decisione di aumentare il Capitale Sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6.3 In caso di decisione di aumento del Capitale Sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter Cod. Civ. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

6.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del Capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi. La delibera di aumento del Capitale deve stabilire le modalità del conferimento.

In mancanza di indicazioni, il conferimento deve farsi in denaro.

6.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

6.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

amministratori non autorizzati all'aumento

6.7 All'organo amministrativo non è attribuita la facoltà di aumentare il Capitale sociale ex art. 2481 del Cod. Civ. Tale decisione spetta esclusivamente ai soci.

amministratori autorizzati all'aumento

6.7 All'organo amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare il Capitale per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari a:

- ;

volte il valore nominale del Capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi

possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art 7 - Riduzione del capitale

7.1 Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante delibera dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, entro i limiti previsti dall'art. 2482 Cod. Civ.

7.2 In caso di riduzione del Capitale per perdite ex art. 2482 bis Cod. Civ., può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società (e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati) qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede Assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art 8 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi) che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione da assumere in sede Assembleare. Per il rimborso si applica l'art. 2467 Cod. Civ.

Art 9 - Diritti dei soci

diritti uguali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

diritti diversi dalla quota

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che per i seguenti diritti spettanti in via esclusiva ai seguenti soci:

- al socio

spetta il diritto personale e inalienabile di nominare un componente dell'organo amministrativo; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l'organo amministrativo;

- al socio

spetta, in sede di distribuzione degli utili, il diritto alla percezione di una quota pari al degli utili distribuibili, oltre alla quota, proporzionale alla propria quota di partecipazione, sul residuo importo degli utili distribuibili.

9.2 I diritti di cui sopra possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col consenso unanime di tutti i soci.

oppure

col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il:

- ;

del Capitale.

Art 10 - Partecipazioni

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo ai sensi degli

artt. 1105 e 1106 Cod. Civ. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 Cod. Civ.

Art 11 - Titoli di debito

11.1 La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

11.2 La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il Capitale Sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle Leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della Società.

11.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art 12 - Trasferimento per atto tra vivi

12.1 Per trasferimento per atto tra vivi s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione e simili.

12.2 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

trasferimento con prelazione

12.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

In caso di trasferimento a terzi, agli altri soci (regolarmente iscritti a libro soci) spetta il diritto di prelazione per l'acquisto regolato dal presente Statuto.

eventuale

Non spetta agli altri soci il diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge del socio o di suoi parenti in linea retta, in qualunque grado.

12.4 Per l'esercizio della prelazione valgono le seguenti regole:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

- l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento;

- l'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

A) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

B) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

C) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

D) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

E) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

F) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

G) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

H) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società;

I) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

L) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di usufrutto o pegno.

12.5 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

12.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

clausola di gradimento

12.3 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci. A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata. I soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione senza obbligo di motivazione. Ai fini della determinazione della maggioranza, non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente. La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso di cui in seguito. Nel caso invece di gradimento affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

trasferimento vietato

12.3 Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi.

Pertanto, al socio spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2469 del Cod. Civ., che potrà essere esercitato solo dopo un anno dalla costituzione della Società o dalla data in cui la partecipazione è stata sottoscritta.

Art 13 - Trasferimento mortis causa

subentro automatico degli eredi

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della Società con più eredi del socio defunto, questi dovranno nominare un rappresentante comune.

a scelta dei soci superstiti

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, è disciplinato dall'art. 2284 del Cod. Civ. La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- A) la Società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; in caso di continuazione con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune;
- B) in caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari al tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da IL SOLE 24 ORE o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della

partecipazione del socio defunto.

liquidazione della quota agli eredi

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione mortis causa. Agli eredi del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari al tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da IL SOLE 24 ORE o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

Art 14 - Recesso del socio

14.1 Il diritto di recesso spetta ai soci:

- che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci;
- nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
- nel caso in cui sia prevista l'intrasferibilità delle partecipazioni ovvero la trasferibilità sia subordinata dal gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza la previsione di condizioni o limiti;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

14.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

- se la Società, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima;
- se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

14.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

14.4 Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni

materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ.

14.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

14.6 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni (oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi). In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il Capitale Sociale dell'importo corrispondente. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società il Capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea gli altri soci al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per la ricostituzione del Capitale ad importo non inferiore al minimo legale oppure di trasformare o sciogliere la Società.

Art 15 - Esclusione del socio

15.1 - Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- non esegue i conferimenti nel termine prescritto e, decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 2466 del Cod. Civ., non abbiano avuto esito positivo i tentativi di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società;
- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del Capitale di Società concorrente.

15.2 Per la valida costituzione dell'Assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

15.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

15.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della partecipazione.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui sopra, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del Capitale Sociale ex art. 2473 bis del Cod. Civ.

15.5 Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è inefficace.

Art 16 - Decisioni dei soci

16.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

16.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla Legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

16.3 Non possono partecipare alle decisioni (in qualunque forma siano prese) i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

16.4 Le decisioni dei soci, salvo quanto in seguito previsto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

16.5 Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, il testo della decisione stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e il termine entro il quale i soci devono manifestare alla Società la propria adesione ovvero il proprio dissenso, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro dei soci.

Sarà considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

16.6 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto. Il mancato tempestivo invio presso la sede sociale di una risposta equivale a dissenso. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla Società prima che la relativa decisione si sia perfezionata.

16.7 La decisione si perfeziona validamente se tutti i soci siano stati interpellati e quando almeno la maggioranza prescritta abbia comunicato tempestivamente alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

16.8 Anche in assenza di formale interpellanza da parte degli Amministratori o dai

soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale (come sopra indicato per il sistema della consultazione scritta), la decisione può essere adottata mediante consenso espresso per iscritto, il cui sistema sarà il seguente:

a) I soci che rappresentino la maggioranza necessaria sottoscrivono un documento (o più separati documenti conformi) da cui risulti con chiarezza l'argomento della decisione e lo comunicano alla Società.

b) L'organo amministrativo, verificata la regolarità della decisione, provvederà a trasmettere il relativo testo entro tre giorni dal ricevimento (a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al domicilio, numero o indirizzo risultante dal relativo libro) a tutti gli altri soci i quali, entro dieci giorni dal ricevimento dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione indicando, se lo ritengano opportuno, il motivo della loro contrarietà. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a dissenso. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla società prima che la relativa decisione si sia perfezionata. Decorso il detto termine di dieci giorni, la decisione s'intenderà definitivamente perfezionata e l'organo amministrativo provvederà alla sua trascrizione nel libro decisioni dei soci.

16.9 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

maggioranza per teste e capitale

16.10 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

maggioranza per capitale

16.10 Le decisioni dei soci sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il:

- **51% (cinquantuno per cento)** del Capitale Sociale.

16.11 Le decisioni dei soci adottate a sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio a cura dell'organo amministrativo sul relativo libro.

Art 17 - Assemblea

17.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art. 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 del Cod. Civ. e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera Assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

17.2 A tal fine, l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

17.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al

numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

17.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

17.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Capitale Sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (questi ultimi se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art 18 - Svolgimento dell'assemblea

18.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano (nel caso in cui vi siano due o più Amministratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

18.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci

18.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art 19 - Diritto di voto

19.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

19.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

19.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad Amministratori né ai Sindaci (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art 20 - Quorum assembleari

quorum costitutivo come codice

20.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il:

- 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

in deroga al codice

20.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il:

-

del Capitale Sociale.

20.2 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

quorum deliberativo come codice

20.3 L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per gli argomenti di cui all'art 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 del Cod. Civ., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il:

- 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse maggioranze.

in deroga al codice

20.3 L'Assemblea regolarmente costituita delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il:

-

del Capitale Sociale;

salvo che per gli argomenti di cui all'art 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 del Cod. Civ., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65% (sessantacinque per cento) del Capitale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art 21 - Verbale dell'assemblea

21.1 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci).

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e (anche in allegato) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Deve consentire inoltre (anche per allegato) l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

21.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

21.4 Il verbale di Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art 22 - Amministrazione

22.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

A) da un Amministratore Unico;

B) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina;

C) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile, da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

22.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore (e, se nominati, decadono ope legis dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ.

eventuale

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod. Civ.

Art 23 - Nomina e sostituzione degli amministratori

23.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. E' ammessa la rieleggibilità.

23.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

23.3 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore,

decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

23.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art 24 - Presidente

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente (se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina) ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art 25 - Decisioni degli amministratori

25.1 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto in seguito, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

25.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che contrari e astenuti.

25.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando (se ritenuto opportuno) il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

25.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

25.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

25.6 Con la maggioranza di cui sopra, gli Amministratori possono stabilire di

rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art 26 - Decisioni collegiali degli amministratori

26.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma del Cod. Civ. ovvero nel caso in cui il Consiglio abbia così deciso oppure in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante delibera collegiale.

26.2 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione:

A) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

B) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

26.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione.

26.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

B) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.6 Le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

26.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative a:

- aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui sopra;
- adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis del Cod Civ.;
- decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.

- emissione dei titoli di debito;

debbono essere adottate con delibera collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

Art 27 - Poteri degli amministratori

tutti i poteri

27.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

27.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, ovviamente entro i limiti dei poteri che ha l'organo amministrativo.

27.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 del Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non sono delegabili, ai sensi dell'art. 2381 del Cod. Civ., le seguenti attribuzioni (che restano pertanto di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter);
- redazione del bilancio (art. 2423);
- aumento del capitale sociale (art. 2481);
- riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482 bis);
- riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale; (art. 2482 ter);
- redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter);
- redazione del progetto di scissione (art. 2506 bis).

27.4 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

limitazioni solo per l'amministratore unico

27.5 Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, ad esso spetteranno i poteri di ordinaria amministrazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Tali decisioni dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale sociale.

27.6 Sono considerati atti di gestione straordinaria (a titolo indicativo e non tassativo):

- ogni operazione immobiliare;

- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di Società di ogni tipo;
- la costituzione di Consorzi e di Enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

27.7 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico a sensi dell'art. 2476 del Cod. Civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

limitazioni per ogni tipo di organo amministrativo

27.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Tali decisioni dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale sociale.

Sono considerati atti di gestione straordinaria (a titolo indicativo e non tassativo):

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di Società di ogni tipo;
- la costituzione di Consorzi e di Enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

27.2 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Per la nomina sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci se vengono attribuiti poteri per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

27.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 del Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non sono delegabili, ai sensi dell'art. 2381 del Cod. Civ., le seguenti attribuzioni (che restano pertanto di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione):

- emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter);
- redazione del bilancio (art. 2423);
- aumento del capitale sociale (art. 2481);
- riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482 bis);
- riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale;

(art. 2482 ter);

- redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter);

- redazione del progetto di scissione (art. 2506 bis).

27.4 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Restano salvi i limiti generali di cui sopra.

27.5 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico a sensi dell'art. 2476 del Cod. Civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

Art 28 - Rappresentanza della società'

28.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale.

28.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

28.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

28.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, direttori generali, institori e procuratori eventualmente nominati, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art 29 - Compensi degli amministratori

29.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione successiva.

29.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso (sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato). I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

29.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art 30 - Organo di controllo

I soci, con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, possono nominare, per il controllo legale dei conti, il Collegio Sindacale o un Revisore (alternativamente).

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste

dall'art. 2477 commi 2 e 3 Cod. Civ.

Art 31 - Collegio sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

31.2 I Sindaci sono nominati, ove così i soci decidano o la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

31.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Cod. Civ.

31.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

31.5 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal Sindaco più anziano.

31.6 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

31.7 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Cod. Civ. e inoltre esercita il controllo contabile.

In relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Cod. Civ.

31.8 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

31.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 del Cod. Civ.

Art 32 - Revisore contabile

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 del Cod. Civ.) il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero

della Giustizia. Non può essere nominato alla carica di Revisore (e, se nominato, decade dall'incarico) chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter Cod. Civ. Si applica inoltre l'art. 2409 sexies Cod. Civ.

Art 33 - Esercizi sociali - Bilancio - Utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

33.3 Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci (con decisione da adottarsi con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano. In quest'ultimo caso gli Amministratori devono segnalare nella relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione ex art. 2364 ultimo comma Cod. Civ.

33.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

33.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

33.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 La Società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Cod. Civ.;
- 6) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;

- nell'ipotesi prevista dal numero 6, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

34.2 Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

34.3 In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita delibera da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 Cod. Civ.

34.4 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

34.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

Art 35 - Clausola compromissoria

un arbitro

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Unico Arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città ove ha sede la Società entro trenta giorni dall'istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e decidere entro i successivi novanta giorni.

L'Arbitro avrà funzioni di amichevole compositore ed agirà in modo irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

I deliberati dell'Arbitro sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di Legge. L'Arbitro stabilirà anche a chi farà carico (o le eventuali modalità di ripartizione) del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

tre arbitri

35.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città nel cui ambito ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

35.2 Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

35.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

35.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio della Giustizia ordinaria.

35.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale Sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art 36 - Disposizioni generali

36.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Ai fini delle validità delle convocazioni, comunicazioni e quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla Legge, per domicilio dei soci s'intende la via, numero civico, codice avviamento postale e Comune (ed eventualmente frazione) di residenza o domicilio del socio, quale risulta dall'atto costitutivo, dall'atto di acquisto delle quote (nel caso di acquisto per atto tra vivi) o dalla dichiarazione di successione del socio deceduto (nel caso di acquisto mortis causa).

S'intendono pure domicilio del socio, se successivamente comunicati da questo all'Organo Amministrativo della Società, che provvede a trascriverli sul libro soci e rilasciare al socio comunicante idonea ricevuta, i seguenti altri indirizzi:

- le variazioni di residenza e/o domicilio;
- l'indirizzo del luogo dove il socio svolge la sua attività lavorativa;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di telefax, di telefono cellulare o di altro indirizzo elettronico o telefonico, purchè dai gestori di tali mezzi di comunicazione sia sempre possibile e facile ottenere certificazioni ed elementi che comunque provino la data e l'ora di invio e conseguentemente di ricezione delle comunicazioni.

36.2 I soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dagli

Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'Amministrazione.

36.3 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se non presuppongono necessariamente la pluralità dei soci e se compatibili con le vigenti norme di Legge in tema di Società unipersonale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 Cod. Civ. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dalla legge. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la Società ha un unico socio, ai sensi dell'art. 2250 Cod. Civ.

36.4 Per quanto non previsto si applica la Legge vigente.